



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

INAMMISSIBILE L'APPELLO PER LE SPESE DI GIUDIZIO QUANDO IL CONTENZIOSO È STATO DEFINITO CON LA ROTTAMAZIONE *QUATER*

Sentenza del 24/11/2025, n. 2683 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Evangelista
- Rel. Vicini

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 522 CONDONO FISCALE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

Definizione agevolata delle liti pendenti - Contenzioso definito con la c.d. rottamazione *quater* – Appello per la sola condanna alle spese di giudizio – Inammissibilità – Sussistenza.

Massima

È inammissibile, per mancanza di interesse ad agire, l'appello del contribuente che, dopo aver aderito alla c.d. rottamazione *quater* (art. 1, comma 231 ss., L. 29/12/2022, n. 197) e provveduto all'integrale pagamento delle somme dovute, presenti l'impugnazione al fine di ottenere la revisione della sentenza di primo grado con la quale era stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'Ufficio.

Rif. Normativi

- Cod. proc. civ., art. 100
- D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 52

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- L. 29/12/2022, n. 197, art. 1 comma 231 e ss.

Conformità

- Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

2025